



# *Comune di Lavena Ponte Tresa*

## *Provincia di Varese*

Via Libertà n. 28 – LAVENA PONTE TRESA – Tel. 0332/524111 – Fax 0332/551754 -  
Partita IVA e C.F. 00405070129

Ordinanza n. 22

OGGETTO: Ordinanza sindacale per la disciplina delle sale giochi e uso dei giochi di cui all'art. 110, comma 6 e 7 del T.U.L.P.S. installati anche in altri esercizi.

### IL SINDACO

Premesso che:

- le modifiche apportate negli ultimi anni al Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (R. D. 18.06.1931, n. 773) e al relativo Regolamento di esecuzione (R. D. 06.05.1940, n. 635) hanno innovato profondamente la disciplina relativa ai giochi leciti prevista dall'art. 110 del citato T. U.
- tali innovazioni si sono rese necessarie in parte per disciplinare una materia ormai sempre più complessa e articolata, dovuta alla quantità e alla qualità di offerta di giochi, ed in parte per arginare il problema del gioco d'azzardo, che sempre più riveste un carattere di allarme sociale. Si assiste infatti in molti casi ad una degenerazione patologica del gioco d'azzardo che può portare a ricadute negative sulla collettività (ad esempio la possibile comparsa di attività criminali collegate all'utilizzo degli apparecchi), che per quanto ascrivibile ad un livello di criminalità "minore" non deve in alcun modo essere sottovalutata rispetto agli effetti che può produrre.
- le modifiche normative, in particolare le leggi finanziarie intervenute, negli ultimi anni, pur avendo operato un tentativo di disciplinare la materia, hanno "legalizzato" una tipologia di apparecchi in precedenza vietati, che consente piccole vincite in denaro (erogate direttamente dalla macchina), nell'intento di contrastare il fenomeno delle vincite clandestine in denaro. Si è pertanto assistito ad una diffusione di tali tipologie di giochi (art. 110 comma 6 del T.U.L.P.S.) se pur con le limitazioni previste dal Decreto Ministero Economia e Finanze del 27.10.2003 e del 18.01.2007.

Visto:

- L'art. 6 comma 2 della Legge 24.11.1981, n. 689;
- La Legge n. 125 del 25.07.2008 di conversione con modificazioni del Decreto Legge n. 92 del 23.05.2008 "Misure urgenti in materia di sicurezza urbana";
- Il Decreto del Ministro dell'Interno 5.08.2008 "Incolumità pubblica e sicurezza urbana: definizione e ambiti di applicazione";
- L'art. 50, l'art. 54 e l'art. 7 bis del T. U. 18.08.2000, n. 267 delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, data la delicatezza che la contingibilità del fenomeno presenta;

Ritenuto necessario adottare apposita ordinanza sindacale per disciplinare ulteriormente, a livello comunale, le modalità di utilizzo dei giochi, al fine di limitarne l'accesso e, ove sia possibile, dissuadere dall'utilizzo degli stessi, in special modo, le fasce più a rischio, mediante l'obbligo di pubblicizzare, all'interno dell'esercizio, la pericolosità dell'assuefazione e abuso, che possa scaturire dall'uso per i soggetti psicologicamente più deboli;

## O R D I N A

Nel pieno rispetto delle norme statali che regolano la materia, più sopra richiamate, ai titolari di sale giochi, per le motivazioni espresse in premessa, l'obbligo di:

- rispettare le limitazioni previste dal Decreto Ministero Economia e Finanze del 27.10.2003 e del 18.01.2007;
- esporre all'interno dell'esercizio la tabella dei giochi proibiti vidimata dal Questore di Varese;
- impedire l'utilizzo dei giochi di cui al comma 6 dell'art. 110 del T.U.L.P.S. ai minori di anni 18;
- impedire l'utilizzo delle altre tipologie di giochi ai minori di anni 16;
- rispettare gli orari stabiliti dal Comune ed esporre il cartello indicante gli stessi, in modo visibile all'esterno.

Le nuove aperture e il trasferimento di sede delle sale giochi non potranno essere autorizzate se non ad una distanza superiore a metri **200**, da: altra sala giochi, caserme (compreso il Comando di Polizia Locale), Posto di Frontiera, scuole di ogni ordine e grado, strutture protette, luoghi di culto, case di cura, ospedali, ASL.

La distanza verrà calcolata seguendo il percorso pedonale più breve.

L'installazione degli apparecchi è consentita esclusivamente all'interno dell'esercizio di sala giochi e degli esercizi autorizzati ai sensi dell'art. 86 e 88 del T.U.L.P.S.

Per gli esercizi di sala giochi, non è consentito il rilascio di autorizzazioni per l'occupazione di suolo pubblico. Non è altresì consentito l'utilizzo di aree esterne, anche se private, per l'installazione dei giochi.

E' fatto divieto per i titolari di sala giochi di pubblicizzare l'attività con insegne, cartelli o altro, utilizzando il termine "casinò", slot machine, o termini che richiamino i giochi d'azzardo.

Gli apparecchi di cui all'art. 110 comma 6 del T.U.L.P.S. devono essere posizionati in aree specificamente dedicate.

**Gli orari di esercizio delle sale giochi sono fissati come segue:**

**Apertura ore 10,00 e chiusura ore 24,00.**

**Gli apparecchi di cui all'art. 110 comma 6, del T.U.L.P.S. possono essere utilizzati esclusivamente dalle ore 10,00 alle ore 24,00.**

**Dopo tale orario devono inderogabilmente essere disattivati.**

**La disposizione degli orari è valida anche per tutti gli apparecchi di cui all'art. 110 comma 6 del T.U.L.P.S. installati in altri esercizi.**

Le violazioni a quanto previsto dalla presente ordinanza, per le quali non sono previste sanzioni dalle norme specifiche di settore, sono punite ai sensi dell'art. 7/bis del D.Lgs. 267/2000, con sanzioni pecuniarie amministrative così definite:

A. mancato rispetto degli orari di apertura e/o chiusura della sala giochi o mancato rispetto degli orari stabiliti per l'utilizzo dei giochi o dell'obbligo di disattivazione degli stessi: sanzione da Euro 75,00 a Euro 500,00;

B. installazione degli apparecchi all'esterno dell'esercizio: sanzione da Euro 75,00 a Euro 500,00;

C. mancata esposizione delle locandine/manifesti che indichino la pericolosità dell'assuefazione e abuso e alcuni numeri di pubblica utilità relativi alla problematica del gioco d'azzardo patologico, sanzione da Euro 50,00 a Euro 500,00.

Inoltre, si applicano in caso di violazione alle prescrizioni contenute nella presente ordinanza e nelle norme specifiche del settore, le sanzioni previste dall'art. 110 Tulp, commi da 9 a 11, in materia di apparecchi e congegni da trattenimento di cui ai commi 6 e 7 del medesimo articolo.

## DEMANDA

al Corpo di Polizia Locale ed alle altre forze di Polizia, la vigilanza sul rispetto della presente Ordinanza.

Il presente provvedimento è reso noto alla cittadinanza tramite pubblici avvisi, affissione all'Albo Pretorio e sul sito internet del Comune.

Si informa inoltre che, ai sensi dell'art. 3, comma 4 della Legge 241/90 e s.m.i., avverso il presente provvedimento è possibile presentare ricorso al T.A.R. della Lombardia entro 60 giorni o, in alternativa, al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di affissione all'Albo Pretorio, per soli motivi di legittimità.

## DISPONE

che copia del presente provvedimento sia trasmessa:  
alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Varese;  
alla Questura di Varese;  
al Comando Polizia Locale di Lavena Ponte Tresa;  
al Comando Carabinieri di Luino e Lavena Ponte Tresa;  
al Commissariato di P. S. di Luino;  
al Comando Guardia di Finanza di Lavena Ponte Tresa.

Lavena Ponte Tresa lì 13 marzo 2010

IL SINDACO  
F.to Pietro Vittorio Roncoroni